TORNATA DEL 18 GIUGNO

medesime. Bensì la legge deve impedire che si abusi, e s'impedisce l'abuso quando l'amministrazione è affidata a queste persone, e queste autorità sono sottoposte ad un'altra persona la quale non è ecclesiastica, ma puramente civile, e sopra la cui amministrazione certo può aversi dubbio.

Io quindi prego l'onorevole De Boni di abbandonare il suo emendamento, il quale sovvertirebbe la volontà dei fondatori, e di dare invece il suo appoggio alle disposizioni contenute nell'articolo 14; poichè con queste disposizioni si raggiungerà l'intento che egli si propone senza che si abbia a commettere un atto il quale, mentre sovverte la volontà dei fondatori, potrebbe allontanare molti dal fare lasciti o fondare istituzioni in altre opere pie, e così a rendere minori le largizioni a pro della carità e della beneficenza pubblica.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal deputato De Boni:

« Dall'amministrazione di quelle opere pie che non hanno uno scopo ecclesiastico sono esclusi i corpi morali, Consigli, le direzioni collegiali o singolari e gl'individui che non siano laici. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(E appoggiato.)

Se il deputato De Boni intende parlare, gli conservo la parola.

DE BONI. Io dirò poche cose in risposta all'onorevole presidente del Consiglio.

Le cose esposte dall'onorevole relatore medesimo nell'esordio della sua relazione dimostrano ad evidenza la necessità di venire qualche volta ad offendere le tavole di fondazione. Io ho creduto dover articolare quell'emendamento perchè non credo si debba lasciar entrare il nemico nella fortezza per cacciarnelo poi.

Se questi esempi di abusi flagranti si rinnovassero ogni giorno, io non avrei fatto la mia proposta. Del resto la Camera giudicherà.

MINGHETTI, relatore. La Commissione non accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato De Boni.

(Non è approvato.)

Il deputato Brunet ha facoltà di parlare.

BRUNET. Desidero quanto altri mai che tutte le leggi le quali tendono all'unificazione siano ammesse, ma non per ciò credo che, presentandosi l'opportunità di esporre alcune osservazioni che, a mio parere, credo utili, si debbano tralasciare, come pare accennasse l'onorevole Panattoni.

Io intendo di fare una proposta riguardo a quest'articolo 4.

Con quest'articolo si dichiara che tutte le amministrazioni delle opere pie sono conservate secondo le tavole di fondazione per la parte che riguarda la nomina dei membri che le compongono. In fatto di opere pie due questioni si presentano, quando si tratta di fare una legge che le organizzi: la prima consiste di vedere, se le tavole di fondazione si debbono conservare per ciò che riguarda la sostanza dell'istituto medesimo; la seconda è quella che si riferisce alla nomina delle persone che compongono quest'amministrazione. Havvi una gran diversità tra l'una e l'altra di queste questioni.

Io confesso che non crederei il caso di modificare per ora lo scopo pel quale furono create queste opere pie; ma, per quanto riguarda la nomina delle persone che debbono amministrarle, io credo che si potrebbe opportunamente in questa circostanza fare qualche cosa di meglio.

Se osservo quest'articolo 4, col quale implicitamente e regolarmente vengono senza distinzione legalizzate tutte le vecchie amministrazioni delle opere pie, io mi convinco che in questa circostanza non si è fatto ciò che si sarebbe potuto fare.

Io credo che dal momento che in questo stesso progetto di legge è proposto un nuovo ordinamento amministrativo pelle congregazioni di carità, io credo che si potrebbe sin d'ora, senza violare le tavole di fondazione, o almeno senza violarle in un modò sconveniente, applicare lo stesso sistema di nomina a tutti gli istituti dello Stato. Io credo che un istituto di beneficenza non può avere una migliore amministrazione di quella che è nominata dal Consiglio comunale del paese dove si trova...

LA FARINA. Domando la parola.

BRUNET... se poi quest' istituto avrà un'estensione maggiore, se si estenderà a parecchi comuni o a tutta la provincia, allora si lascierà che la provincia concorra in questa nomina, ma ad ogni modo noi avremo stabilito un principio, il quale senza essere rivoluzionario affatto, quanto meno si può dire che si concilia colle condizioni dei nostri tempi. Io credo quindi sarebbe opportuno che si sopprimesse la parte di quest'articolo relativa alla conservazione delle amministrazioni quali si trovano, e si stabilisse che ciascuna amministrazione di ciascuna opera pia fosse nominata a seconda di quanto è prescritto in questa legge stessa per le congregazioni di carità.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento.

Il deputato La Farina intende di parlare su questo emendamento?

LA FARINA. Contro il medesimo.

PRESIDENTE. E gli altri deputati intendono parlare su quest'emendamento?

MICHELINI. În parte sì, e in parte no. (Ilarità)

PRESIDENTE. Sono inscritti i deputati Michelini, Massarani, Gabrielli. Avverto intanto la Camera che il deputato Gabrielli ha fatto pervenire tre emendamenti al banco della Presidenza. Leggerò il primo per l'influenza che potrà avere nella discussione dell'articolo quarto; del resto saranno tutti stampati e distribuiti.

Il deputato Gabrielli propone all'articolo 4 della Commissione il seguente emendamento:

« L'amministrazione delle opere pie è affidata ai corpi morali, Consigli, direzioni collegiali o singolari insti-